

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-956 del 24/02/2017
Oggetto	RA16A0004 FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE-RAVENNANTICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN POZZO AD USO CLASSIFICATO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN COMUNE DI RAVENNA LOC CLASSE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1004 del 24/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO RA16A0004
COMUNE DI RAVENNA
DITTA: FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE -
RAVENNANTICA
USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO
AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di

acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622 e DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1237/2016 "Disposizione per la restituzione delle cauzioni a garanzia delle concessioni di demanio idrico in attuazione della L.R. 13/2015;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1415/2016 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

PRESO ATTO della domanda di concessione presentata dal Sig. Fioravanti Sergio, in qualità di legale rappresentante della FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE - RAVENNANTICA, CF 02042760393, protocollata agli atti della Regione Emilia Romagna in data 18/03/2016 con il n. 0193301, per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee in Comune di Ravenna, località Classe, ad uso irrigazione agricola, procedimento RA16A0004;

ESAMINATA la documentazione si evince che:

- l'opera di prelievo sarà ubicata in comune di Ravenna località Classe su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 183 mappale 574 di proprietà del medesimo;
- il prelievo avverrà mediante un pozzo avente un diametro esterno di mm 180 e una profondità di circa 250 metri dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa con una portata massima di 3 l/s;
- la quantità d'acqua massima richiesta, in via cautelativa, è pari complessivamente a mc/anno 8.000;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II, art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che:

- si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.E.R e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R. n. 125 in data 04/05/2016;

- nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota assunta al protocollo con il n. PGRA/2016/0008215 in data 07/07/2016 con la quale l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli giudica il prelievo in parola ammissibile;
- della nota assunta dal Consorzio di Bonifica della Romagna, assunta agli atti in data 23/08/2016 con il prot. n. PGRA/2016/10435, il conferma che il terreno in questione non può essere servito da alcun servizio irriguo gestito dal consorzio stesso;
- della nota assunta al protocollo regionale con il n. 311157 in data 28/04/2016 con la quale la Provincia di Ravenna esprime parere favorevole al rilascio dando comunque indirizzo alla installazione di idonei dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica, di richiedere di operare in funzione del maggior risparmio idrico e di inserire nell'atto prescrizioni sulle modalità di isolamento della perforazione e delle strutture della apertura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse. A tal proposito si consiglia la costruzione di manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo e avampozzo;
- della nota assunta al protocollo con il numero PGRA/2017/0001993 in data 15/02/2017 con la quale il Parco del Delta del Po - Ente di Gestione per i Parchi e le Biodiversità - Delta del Po, il quale comunica che ai sensi dell'art. 40 e art. 48 della L.R. 06/05 per le aree all'interno delle zone classificate alla lettera "D" di detta legge regionale, il nulla osta non è dovuto e non ritiene necessario effettuare la valutazione di incidenza ambientale;

ACCERTATO che risulta la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato 5) e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade, per entrambi i pozzi, nel corpo idrico:

- 0640ER-DQ2-PCC - Pianura Alluvionale Costiera Appenninica e Padana - acquifero confinato inferiore.
- STATO quantitativo SQUAS: BUONO
 STATO qualitativo SCAS: BUONO

da cui risulta, per entrambi i pozzi, un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione) - Le derivazioni sono compatibili fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

ACCERTATO, inoltre, che trattandosi di un uso ascrivibile all'uso **irrigazione agricola**, finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivo di **Ha 00.95.68**, nella totalità coltivato genericamente a **colture orticole a ciclo lungo**, con una richiesta di **8.000 mc annui** le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta sia superiore al fabbisogno medio annuo delle colture classificate come orticole a ciclo lungo, che infatti per il comparto irriguo dichiarato nella provincia di Ravenna, risulta pari ad un massimo di 2870 mc /anno, che può essere portato a 3000 mc tenendo conto della tipologia dei sistemi di distribuzione dell'acqua;

RITENUTO quindi opportuno, ai fini della tutela e salvaguardia della risorsa idrica, di autorizzare, con il futuro atto di concessione un quantitativo massimo di risorsa pari a complessivi 3.000 mc annui.

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone e delle relativi valutazioni di congruenza del prelievo, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

DATO ATTO che il richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art.153 della LR n.3/99 e della DGR 2242/05, l'importo complessivo pari ad € 228,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto comportante l'autorizzazione alla perforazione (art.16 RR 41/01);

RITENUTO INOLTRE che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta Regionale n. 2056/2012, per quanto applicabile, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Mauro Ceroni, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa:

- A) di autorizzare la FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE - RAVENNANTICA, CF 02042760393, alla perforazione di un pozzo ad uso irrigazione agricola, ubicato nel comune di Ravenna località Classe su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 183 mappale 574 di proprietà del medesimo, secondo le modalità e per l'utilizzazione previste nella domanda presentata in data 18/03/2016 con il prot. 0193301, procedimento RA16A0004;
- B) di dare atto che la presente autorizzazione è preliminare alla concessione di derivazione di acque pubbliche che potrà essere rilasciata a conclusione del procedimento di cui agli artt. 18 e 22 del Regolamento Regionale n. 41/01, per uso irrigazione agricola;
- C) di dare conto che in base alle verifiche effettuate potrà essere autorizzato un quantitativo massimo di risorsa pari a complessivi 3.000 mc annui;
- D) di stabilire che l'autorizzazione riguardi la perforazione di un pozzo avente le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:
 - **profondità massima m 250 dal piano campagna;**
 - **diametro max esterno della colonna filtrante definitiva mm 180;**
- E) di dare atto che l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- F) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 2056/2012, per quanto applicabile, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- G) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine

perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18 e 143 del TU 1775/33;

- H) di stabilire che il disciplinare di concessione sarà parte integrante della determinazione di concessione e conterrà le modalità di monitoraggio a regime del sistema e tutte le prescrizioni richieste dagli Enti coinvolti nella procedura, anche sulla base dei risultati della perforazione effettuata;
- I) di stabilire che la perforazione sia subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.PRESCRIZIONI

1.1 – PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE GENERALI.

Ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- cementazione della testa pozzo e della colonna fino al tetto della prima falda utile con idonea regimazione delle acque superficiali in adiacenza al pozzo stesso;
- installazione di tubo in polietilene ancorato alla tubazione di mandata passante attraverso le flange di raccordo con diametro interno superiore o uguale a mm 12;
- installazione sulla tubazione di mandata di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
- esecuzione di prove di portata di caratterizzazione dell'opera;
- installazione di un misuratore delle portate emunte in continuo;
- installazione di un misuratore del livello piezometrico in continuo, allineato alla portata;
- in caso di salienza l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta.

La captazione di più falde, ovvero la messa in produzione di più livelli acquiferi, non è consentita.

1.2 – COMUNICAZIONI.

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite il titolare dovrà comunicare a questo Servizio:

- **La data d'inizio dei lavori di ricerca con preavviso di almeno dieci giorni;**
- **la data prevista per il completamento dell'opera di captazione** (posa in opera della colonna filtrante) **con non meno di tre giorni d'anticipo;**
- **l'esito della ricerca entro trenta giorni dalla data di completamento dei lavori, per mezzo di apposita lettera corredata da una relazione integrativa contenente:**
 1. esatta localizzazione della perforazione su planimetria e CTR;
 2. descrizione delle modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle finestrate, modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
 3. stratigrafia dei terreni attraversati;
 4. tipologia e caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
 5. tipo di falda captata;

1.3. - PRESCRIZIONI INERENTI GLI ASPETTI MINERARI.

La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas (con impiego quindi di fluidi pesanti di circolazione) e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato.

2 – VARIAZIONI

2.1 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio; che provvederà a rilasciare l'eventuale provvedimento autorizzativo di variante.

3 - TERMINI

3.1 - La presente autorizzazione è accordata per la **durata di mesi sei** dalla data di notifica del del presente provvedimento.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi.

4 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E/O DINIEGO DI CONCESSIONE

4.1 - La presente autorizzazione potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate darà luogo al diniego della richiesta concessione ed al conseguente obbligo di smantellamento del pozzo, ai sensi dell'art. 16, comma 6.

5 - ULTERIORI ADEMPIMENTI

5.1- A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 4 agosto 1984 n. 464 per perforazioni che superano i 30,00 mt. di profondità, ovvero **la comunicazione, entro trenta giorni, della data di inizio dei lavori ed, entro trenta giorni dalla loro ultimazione, dei dati acquisiti nell'indagine ad ISPRA - SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA - DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO GEOLOGIA APPLICATA E IDROGEOLOGIA - Via Vitaliano Brancati, n° 48 - 00144 Roma.**

Agli inadempienti potrà essere irrogata una sanzione amministrativa da € 258,23 ad € 2.582,28.

5.2- I materiali di rifiuto provenienti dallo scavo della perforazione dovranno essere depositati sul terreno circostante o conferiti a discarica autorizzata.

5.3- Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà osservare tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dagli articoli 13 e 15 del D.P.R. 07.01.1956 n. 164. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 27.04.1955 n. 547.

5.4- Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione di pozzo vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche; detto provvedimento dovrà inoltre essere tenuto in cantiere ed esibito ad ogni richiesta del personale incaricato dal Servizio.

dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.